

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Comune di Caerano di San Marco (TV)



Approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 31 del 26.11.2013

INDICE

INDICE	0
TITOLO I	5
Capo I – DISPOSIZIONI	5
Art. 1 – Oggetto	5
Art. 2 – Competenze	5
Art. 3 – Responsabilità	5
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	5
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	6
Capo II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	6
Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori	6
Capo III – FERETRI	7
Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro	7
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri	7
Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto	7
Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri	8
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento	8
Capo IV - TRASPORTI FUNEBRI	8
Art. 12 - Norme generali per i trasporti	9
Art. 13 - Modalità del trasporto e percorso	9
Art. 14 - Esercizio del trasporto funebre	9
Art. 15 - Trasporto effettuato da terzi	10
Art. 16 - Orario dei trasporti funebri	10
Art. 17 - Altri trasporti	10
Art. 18 – Autofunebri	11
Art. 19 - Trasferimento di salme senza funerale	11
Art. 20 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	11
Art. 21 - Autorizzazione al trasporto	11
Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero	12
Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti mortali	12
TITOLO II – CIMITERI	12

Capo I – CIMITERI	13
Art. 24 – Ubicazione Cimitero.....	13
Art. 25 - Disposizioni generali – Vigilanza.....	13
Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero	13
Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	14
Capo II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	14
Art. 28 - Costruzione dei cimiteri, piani cimiteriali.....	14
Capo III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	14
Art. 29 – Inumazione	14
Art. 30 - Tariffe dell'inumazione.....	15
Art. 31 – Cippo.....	15
Art. 32 – Tumulazione	15
Capo IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	16
Art. 33 - Esumazioni ordinarie.....	16
Art. 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	16
Art. 35 - Esumazione straordinaria.....	16
Art. 36 – Estumulazioni.....	17
Art. 37 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	18
Art. 38 - Raccolta delle ossa	18
Art. 39 - Oggetti da recuperare	18
Art. 40 - Disponibilità dei materiali.....	18
Capo V - CREMAZIONE.....	19
Art. 41– Cremazione.....	19
Art. 42	19
Art. 43 - Rilascio della autorizzazione alla cremazione	20
Art. 44 - Urne cinerarie.....	20
Art. 45 - Muro e Giardino della Memoria.....	21
Art. 46 - Affidamento delle urne cinerarie	20
Art. 47	21
Capo VI - POLIZIA DEI CIMITERI	21
Art. 48 – Orario.....	22
Art. 49 - Disciplina dell'ingresso	22
Art. 50 - Divieti speciali.....	22
Art. 51 - Riti funebri	23

Art. 52 - Fiori e piante ornamentali	23
Art. 53 - Materiali ornamentali.....	23
TITOLO III - CONCESSIONI	23
Capo I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	23
Art. 54 - Sepolture private	23
Art. 55 - Durata delle concessioni.....	24
Art. 56 - Modalità di concessione.....	24
Art. 57 - Uso delle sepolture private	25
Art. 58 – Manutenzione.....	26
Capo II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	26
Art. 59 - Divisione, subentri	27
Art. 60 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.....	27
ART. 61 Rinnovo concessioni con cambio ubicazione	28
Art. 62 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua	28
Capo III - REVOCA, DECADENZA.....	28
Art. 63– Revoca	28
Art. 64 – Decadenza.....	29
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	29
Art. 65 – Accesso al Cimitero.....	29
Art. 66 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	29
Art. 67 - Imprese di pompe funebri	30
Art. 68 - Divieti alle imprese	30
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	31
Capo I - DISPOSIZIONI VARIE	31
Art. 69 - Competenze della Giunta comunale	31
Art. 70 – Mappa.....	31
Art. 71 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	31
Art. 72- Scadenario delle concessioni	31
Capo II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	32
Art. 73 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	32
Art. 74 – Cautele	32
Art. 75 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria	32
Art. 76 - Concessioni pregresse	32
Art. 77 – Sanzioni.....	33

Art. 78 - Abrogazioni.....	33
Art. 79- Entrata in vigore	33

TITOLO I

Capo I – DISPOSIZIONI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sull'acremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e a custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale, salvo quando non rientrino nelle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 113 e 113 bis, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente unità sanitaria locale.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;

- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo a rt. 17 comma 1;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la raccolta delle ceneri in cinerario comune ;
 - g) il feretro, il trasporto, l'inumazione o la cremazione, l'esumazione ordinaria, per le salme di persone i cui familiari risultino in stato di indigenza o bisogno o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo, nell'ultimo caso, il diritto di rivalsa.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile del servizio, che ne ha responsabilità civile e contabile, previo idoneo accertamento e su relazione dell'assistente sociale.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che vengono stabilite con deliberazione della Giunta comunale.
5. L'Amministrazione comunale con proprio atto di indirizzo ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro, su supporto cartaceo o informatico, di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco che individua i campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata ai sensi dell'art. 2 comma 1 del presente regolamento, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, secondo quanto dispone il D.L.vo 17/032/1995, n.230 e successive modifiche, in quanto applicabili.

5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III – FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Per le professioni religiose che lo prevedono espressamente, la salma, in caso di inumazione, può essere avvolta unicamente in un lenzuolo di cotone.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato dall'Azienda ULSS competente per territorio.

2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

3. Tali compiti sono parimenti effettuati dall'addetto al trasporto, in qualità di "incaricato di pubblico servizio".

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e devono rispettare le relative

prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 32, nonché 36, 74, 75, 77 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, provvedendo, se del caso, il rinnovo del feretro.

3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per il Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

4. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

5. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

6. Qualora il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 dovesse venir modificato per quanto riguarda le caratteristiche dei feretri, il presente regolamento si intende conformemente modificato, senza che sia necessario altro atto.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di cui all'art. 9 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, previo accertamento effettuato ai sensi del precedente art. 4 comma 3.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano destinato rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Capo IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dal capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compila verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 13 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 14 - Esercizio del trasporto funebre

1. Il trasporto delle salme può essere effettuato nei seguenti modi:

- da terzi, a pagamento, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;
- a carico del comune nei seguenti casi:
 - a) defunti in stato di indigenza o bisogno;
 - b) qualora la salma non venga reclamata dai familiari;
 - c) qualora la salma non sia ri conoscibile;
 - d) a giudizio dell'Amministrazione, con ordinanza del Sindaco, per particolari circostanze ed esigenze.
- da confraternite o dall'amministrazione militare con mezzi propri.

2. Nel caso di trasporti a proprio carico, di cui al secondo capoverso, il Comune individua una ditta che effettui il trasporto della salma, mediante trattativa privata ai sensi del regolamento comunale delle spese in economia.

Art. 15 - Trasporto effettuato da terzi

1. Il Comune autorizza il trasporto di salme alle ditte che presentano regolare richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune.
2. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese di onoranze e trasporti funebri in possesso dei requisiti di legge.
3. Per l'esercizio del trasporto nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni emesse dai competenti organi comunali e alle prescrizioni dell'Autorità sanitaria competente per territorio.
4. Per i trasporti funebri sia all'interno del territorio comunale che in entrata o uscita dal Comune, dovrà essere corrisposto il diritto fissato in tariffa. Tale diritto è introitato direttamente dall'ufficio che rilascia l'autorizzazione al trasporto.
5. Nessuna tariffa sarà applicata per il trasporto dei neonati deceduti entro i sei mesi di vita e per gli ultracentenari.

Art. 16 - Orario dei trasporti funebri

- 1.. I trasporti funebri sia gratuiti che a pagamento, vengono eseguiti, a seconda delle varie stagioni, nei limiti dell'orario, fissato dal Sindaco con sua ordinanza.
2. Di norma i trasporti non si effettuano nei giorni festivi e nel pomeriggio dei prefestivi, salva autorizzazione scritta del Sindaco per comprovati motivi di necessità.
3. L'orario e l'itinerario dei trasporti funebri sono fissati dall'Ufficio di Stato Civile del Comune in accordo con le famiglie interessate o con la ditta che effettua il servizio, nell'ambito degli orari stabiliti, tenendo conto del desiderio della famiglia, compatibilmente con le esigenze generali del servizio.

Art. 17 - Altri trasporti

1. Il trasporto alla cella mortuaria del cimitero comunale o del locale ospedale delle persone decedute sulla pubblica via o decedute per accidente in luogo privato, è fatto a cura delle ditte contattate direttamente dalla Pubblica Autorità intervenuta sul luogo dell'evento. Il costo di tale servizio è posto a carico del Comune.
2. Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati nel primo comma del presente articolo, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi posto a carico della pubblica autorità che lo ha disposto ai sensi del paragrafo 5.1 della circolare n. 24 in data 24/09/1993 del Ministero della Sanità.
3. Sono esentati dal pagamento del diritto fisso i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 18 – Autofunebri

1. Le autofunebri e gli altri automezzi utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. Le autofunebri devono essere conformi alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; all'interno di esse deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.
3. Le ditte autorizzate al trasporto dovranno sottostare ai controlli del servizio di trasporto delle salme effettuato dall' A.S.L. competente per territorio.

Art. 19 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tal da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Responsabile del servizio, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità' sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 20 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 21 - Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile.

3. All'autorizzazione è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune, di norma e qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del Comune, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

2. L'autorizzazione per trasporto funebre all'estero è rilasciato ai sensi dell'art. 21 comma 1.

Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 21 comma 1.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano a trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, salvo eventuali indicazioni del Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

TITOLO II – CIMITERI

Capo I – CIMITERI

Art. 24 – Ubicazione Cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero di Caerano di San Marco sito in via S.Marco.

Art. 25 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, fatte salve le funzioni di igiene di competenza della locale A.S.L.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 113 e 113 bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o alle ditte debitamente autorizzate dal Comune.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dalla giunta comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Nell' eventualità, le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato del Consiglio comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza ovvero che abbiano avuto la residenza per almeno 10 anni.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, di sepoltura privata individuale o di famiglia nel cimitero. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

Capo II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28 - Costruzione dei cimiteri, piani cimiteriali

1. La costruzione di nuovi cimiteri e l'ampliamento o la soppressione di quelli esistenti dovranno essere disposte secondo le norme contenute nel Capo 10 e 19 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, i cui articoli si intendono qui integralmente riportati, nonché in conformità alla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

Capo III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29 – Inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura in terra. L'inumazione è il tipo di sepoltura a pagamento che viene di norma effettuata quando non sia richiesta una diversa sepoltura.

Può essere gratuita qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 4.

2. Nel cimitero sono delimitate apposite aree per le sepolture ad inumazione. Il turno di rotazione delle inumazioni è di norma decennale.

3. L'ampiezza dei campi viene determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

4. Nelle aree dei campi devono essere riservate almeno due file per la sepoltura di bambini da 0 a 10 anni.

5. Le dimensioni delle fosse sono stabilite negli articoli 71, 72, 73 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

6. Non è ammessa la sepoltura a terra di cassette contenenti resti mortali o di urne cinerarie. Inoltre è vietata la sovrapposizione di feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali e ceneri di cadaveri cremati.

Art. 30 - Tariffe dell'inumazione

Il servizio di inumazione in campo comune è gratuito nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale; negli altri casi è soggetto al pagamento della somma prevista in tariffa, ai sensi del D.L. 27.12.2000 n. 392 convertito con L. 28.02.2001 n. 26. –

Art. 31 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Le fosse saranno coperte da prato inglese e contraddistinte oltre che dal cippo posto ai piedi, con numerazione progressiva, anche da una croce o altro simbolo con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. *Le modalità costruttive e ornamentali saranno decise con apposita deliberazione di Giunta.*

3. Non sono consentite installazioni di copritomba e lapide

Art. 32 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Il canone di concessione non è compresa nel canone di concessione del tumulo.

6. L'apertura e la chiusura dei sigillii delle tombe di famiglia, nonché la chiusura con muratura dei feretri ivi deposti e dei feretri deposti nei loculi individuali è effettuata a cura e spese dei

richiedenti. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per i danni che dovessero essere arrecati ai manufatti nel corso delle operazioni predette.

Capo IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo i mesi di luglio e agosto.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal responsabile del servizio.
3. E' compito del personale del cimitero stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
4. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, oppure, qualora sia previsto il campo indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo. Il tempo di inumazione previsto è di cinque anni; detto periodo si riduce a due anni nel caso si faccia uso di sostanze che facilitano la decomposizione.
5. In conformità a quanto prescritto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione. Nel caso che il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute con l'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno di diversa richiesta da parte degli aventi diritto.

Art. 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio cura la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale almeno con 60 giorni d'anticipo.

Art. 35 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 36 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione, per la traslazione ad altra sepoltura o per la cremazione;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile del servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, è esposto all'albo comunale on-line e nel cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con cui fu collocato al momento della tumulazione.

7. I resti mortali ossei, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati nell'ossario comune.

8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso può essere avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Per favorire la ripresa dei processi di scheletrizzazione, è consentito l'utilizzo all'interno del feretro e sui resti mortali di apposite sostanze biodegradanti, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio.

10. In caso di estumulazione straordinaria che avvenga entro vent'anni dalla morte è richiesta la presenza del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'Asl o di personale tecnico da lui incaricato.

Art. 37 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, richieste dai familiari, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

2. Sono gratuite le esumazioni e le estumulazioni straordinarie su richiesta dell'Autorità giudiziaria

3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Art. 38 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 39 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'ufficio.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 40 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

2. Il ricavato delle alienazioni è impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura sono, a richiesta, restituiti alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V – CREMAZIONE

Art. 41– Cremazione

1. La cremazione e le modalità di dispersione delle ceneri è regolata, oltre che dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dalla legge 30/03/2001 n. 130 e dal relativo regolamento di attuazione, emanato con Legge della Regione Veneto n. 18 del 4.03.2010.

2. Il Comune di Caerano di San Marco non dispone di impianto di cremazione e, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o ritenuto di volta in volta più idoneo.

Art. 42

1. E' istituito presso l'anagrafe del Comune il registro per la cremazione.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione e alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile. A tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati nel registro :

a) numero progressivo e data;

b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

c) modalità di espressione della volontà;

d) eventuale volontà di conservazione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;

- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal Sindaco del Comune o da persona da lui delegata;
- g) eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dal presente regolamento di polizia mortuaria .
- Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione

Art. 43 - Rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni indicate nella legge 30/03/2001 n. 130.

Art. 44 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, debitamente sigillata, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposito cinerario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per l'affidamento personale ai sensi del successivo art. 45 o per la conservazione delle ceneri nel cinerario comune.

Art. 45 - Affidamento delle urne cinerarie

1. Ai sensi della legge 30/03/2001 n. 130 e del parere del Consiglio di Stato, I° Sezione, n.2957/2003, l'urna cineraria, nel rispetto della volontà del defunto, può essere affidata ai familiari per la conservazione.
2. L'autorizzazione per l'affidamento e la conservazione delle ceneri è di competenza dell'Ufficiale dello stato civile a seguito di istanza di un parente del defunto nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso. Tale volontà può essere espressa in forma testamentaria o altra forma scritta, ma olografa, o anche manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
3. nell'istanza dovranno essere indicati:
 - i dati anagrafici e la residenza del familiare richiedente;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - la dichiarazione di conoscenza delle norme penali circa la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme poste ad evitare la profanazione dell'urna;

- la dichiarazione di conoscenza che, nel caso l'affidatario non possa o non intenda più conservare l'urna nel luogo autorizzato o cessino le condizioni di affidamento (anche in caso di inadempienza), la stessa dovrà:
 - essere trasferita nel cimitero comunale in apposito tumulo;
 - o essere affidata ad altra persona previa nuova istanza;
 - o essere disposta la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti, previa specifica richiesta;
- l'insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della vari azione di residenza dell'affidatario e/o della variazione del luogo di conservazione dell'urna, entro il termine massimo di trenta giorni.

4. In caso di affidamento personale, l'Ufficiale dello stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo. Qualora l'affidatario intenda rinunciare all'affidamento dell'urna, questa viene conferita al cimitero comunale per la dispersione delle ceneri nel cinerario comune o per la collocazione in sepoltura privata, previa comunicazione all'Ufficiale dello stato civile interessato, che ne prende nota sul registro.

5. L'Amministrazione comunale può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici sulla effettiva collocazione dell'urna nel luogo indicato dal familiare.

6. Gli eventuali controlli disposti dal Responsabile del servizio circa la persistenza nel tempo delle garanzie di assenza di profanazione dell'urna cineraria sono soggetti a tariffa.

7. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'art. 42, la dispersione delle ceneri può avvenire solo nel cinerario comunale o nel giardino della memoria ad opera degli addetti al cimitero.

Art. 46 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri all'interno del territorio comunale è autorizzata dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caerano di San Marco.

2. La dispersione può essere effettuata nelle aree previste dall'art. 50 della Legge regionale 18/2010 e negli orari stabiliti per il trasporto mortuario, di cui all'art. 16 del presente regolamento.

3. La richiesta di dispersione delle ceneri deve indicare luogo, data e ora della dispersione, al fine di poter permettere eventuali controlli, come previsto dall'art. 50 sopra citato.

Art. 47 - Muro e Giardino della Memoria

1. La Giunta Comunale può disporre aree o pareti attrezzate per la raccolta e l'esposizione di targhette commemorative riguardanti defunti i cui resti mortali siano stati depositati nell'ossario e nel cinerario comune.

Capo VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 48 – Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 49 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od età il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Art. 50 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - m) effettuare qualsiasi attività commerciale;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 51 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 52 - Fiori e piante ornamentali

1. L'altezza delle piante ornamentali dovrà essere contenuta entro i 100 cm.

2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Qualora i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli o invadendo le tombe e i vialetti adiacenti, il personale comunale li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

Art. 53 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.

2. Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo del Cimitero per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Per qualsiasi disposizione di natura costruttiva si rinvia al Regolamento Edilizio Comunale.

TITOLO III – CONCESSIONI

Capo I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 54 - Sepolture private

1. Nel cimitero il Comune può rilasciare le seguenti concessioni per sepolture private:

- a) sepolture individuali (loculi, cellette per resti mortali o urne cinerarie);
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe).

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone previsto in tariffa.
3. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 per le tumulazioni e le estumulazioni.
4. La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma;
 - la durata della concessione;
 - il/i concessionario/i o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione ;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 55 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata e' fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 20 anni per i loculi
 - c) in 40 anni e per celle ossario;
 - d) in 40 anni per cinerario;salvo diversa deliberazione della Giunta comunale ai sensi del successivo art. 69.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione dietro il pagamento in vigore al momento del rinnovo.
4. La Giunta Comunale, in ragione della limitata disponibilità di tombe o loculi o cellette eventualmente venutasi a creare, potrà disporre il divieto di rinnovo delle concessioni.
5. Nell'atto di concessione è indicata la decorrenza della stessa, che coincide, di norma, con la data di rilascio della concessione. Nel caso di rinnovo la decorrenza ha luogo dalla scadenza della concessione originale.

Art. 56 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma o dei resti mortali o delle ceneri.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore del richiedente di età superiore ai 80.
4. La concessione di manufatti di cui al primo comma dell'articolo 54 ad uso di sepoltura individuali, per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. La concessione di un sepolcro ad uso di sepoltura per famiglia può essere fatta a due, o più, distinti concessionari, anche non legati da vincoli di parentela. In tale caso la divisione della tomba e l'assegnazione dei singoli posti all'uno o all'altro dei concessionari deve risultare negli atti di concessione e chiaramente individuati anche a mezzo di planimetria. Canone e diritti di concessione sono ripartiti tra i concessionari in proporzione ai posti assegnati. Dalla divisione del sepolcro dovranno risultare al minimo 4 posti per ciascuna
7. In presenza di progetto esecutivo approvato di ampliamento cimiteriale il Comune può accettare la prenotazione dei costruendi manufatti, richiedendo agli interessati un acconto pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali, dando atto che in ogni caso il canone concessorio sarà quello in vigore al momento della definitiva assegnazione.
8. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto alla restituzione dell'acconto di cui al comma precedente.

Art. 57 - Uso delle sepolture private

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private per famiglia o collettività è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (Ente, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. La capienza del sepolcro è data dal numero dei feretri che può contenere ed è comunque specificata nell'atto di concessione. Urne contenenti ceneri o resti mortali possono essere tumulate anche in soprannumero, limitatamente allo spazio a disposizione, in un numero massimo pari al doppio del numero dei posti previsti per la tomba, previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.
3. Ai fini dell'applicazione del 1° e del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta senza limite di grado, con i rispettivi coniugi e dai collaterali, ampliata agli affini, fino al 2° grado.
4. Nell'atto di concessione il concessionario può ampliare o limitare il diritto di sepoltura nei confronti dei collaterali ed affini.

5. Il convivente è parificato al coniuge se la convivenza era effettiva al momento della morte.
6. Il diritto alla sepoltura può essere esteso a persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari; l'eventuale condizione di particolare benemeritenza va comprovata con apposita dichiarazione del fondatore del sepolcro o dei suoi eredi.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
9. In loculo concesso per sepoltura individuale possono essere tumulate cassette di resti mortali o urne cinerarie appartenenti a familiari del concessionario, individuati ai sensi del precedente comma 3, sia presente o meno il feretro, fino ad un massimo di tre urne. Tale inserimento è soggetto al pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.
10. In cinerario concesso per sepoltura individuale possono essere tumulate cassette di resti mortali o urne cinerarie appartenenti a familiari del concessionario, individuati ai sensi del precedente comma 3, fino ad un massimo di due, previo pagamento della somma prevista in tariffa.
11. Il diritto alla sepoltura, nelle tombe per famiglia, dei collaterali, affini e conviventi, dovrà essere dimostrato presentando all'ufficio l'atto di concessione e la documentazione necessaria anche in forma di autocertificazione, che dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei concessionari.
12. Analoga autocertificazione, sottoscritta sempre dalla maggioranza assoluta dei concessionari, dovrà essere esibita all'ufficio pratiche cimiteriali per ampliare o limitare il diritto di sepoltura nei confronti dei collaterali ed affini o per estendere il diritto a persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art. 58 – Manutenzione

1. La manutenzione ordinaria delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. Spetta al Comune la manutenzione straordinaria, intesa come esecuzione delle opere che si rendano necessarie per garantire l'agibilità e la corretta fruizione del manufatto o per motivi di igiene o sicurezza.

Capo II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 59 - Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, escluse le concessioni perpetue.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di lettera raccomandata e posta elettronica certificata (pec), che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
9. In caso di decesso del concessionario i discendenti legittimi e gli aventi titolo ai sensi dell'art. 55 devono comunicare all'ufficio, entro sei mesi, la designazione del rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
10. In difetto di tale designazione il Comune provvede d'ufficio individuando il rappresentante secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di comunicazioni inerenti il rapporto concessorio, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte degli aventi diritto.

Art. 60 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, per gli anni della concessione rimanenti;
2. All'avente diritto spetterà il rimborso nel caso che lo stesso sia uguale o superiore ad € 50,00.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 61 Rinnovo concessioni con cambio ubicazione

1. Il concessionario di un loculo cimiteriale ha la possibilità di chiedere lo spostamento della salma in altro ubicazione. Lo spostamento sarà oggetto di una nuova concessione ventennale secondo le tariffe vigenti con la conseguente compensazione con le annualità residuali. Il concessionario sarà tenuto alla presentazione di una rinuncia e di una nuova richiesta concessoria.

Art. 62 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III - REVOCA, DECADENZA

Art. 63– Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

. Per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione deve dar notizia con congruo anticipo al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 64 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 57, comma 7;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - e) in caso di estinzione della famiglia ai sensi del art. 57 comma 7.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al punto d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La decadenza dichiarata per i motivi di cui al comma 1 lett. a) da diritto alla restituzione di metà della somma pagata all'atto della concessione.
5. Con la pronuncia di decadenza della concessione, il Sindaco dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune,ossario comune, cinerario comune. Dopodiché il manufatto resta nella piena disponibilità del Comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 65 – Accesso al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie, compresa la chiusura dei loculi individuali e delle bare all'interno delle tombe, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono provvedere a propria cura e spese.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli incaricati dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
3. E' tassativamente vietato a chiunque svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto applicabili.
5. I lavori vanno eseguiti dal lunedì al venerdì nell'orario di apertura al pubblico del cimitero.

Art. 66 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Cimitero é tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2. Il personale del cimitero è inoltre tenuto a:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati durante l'orario di lavoro;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 67 - Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 68 - Divieti alle imprese

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di procurarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 69 - Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta Comunale provvede con propria deliberazione alla determinazione della durata delle concessioni di manufatti cimiteriali, dei relativi canoni concessori nonché delle tariffe per i servizi cimiteriali.
2. Canoni concessori e tariffe del servizio possono essere aggiornati in presenza di un aumento istat maggiore del 10%.

Art. 70 – Mappa

1. Presso il competente ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni cimiteriali.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 71 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 72- Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza, da affiggersi all'albo comunale e all'albo del cimitero.

Capo II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento più favorevoli o ampliative del diritto di sepoltura si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 74 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione di manufatto o l'apposizione di croci, lapidi, ornamenti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 75 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, spetta al Funzionario responsabile del servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano al Responsabile del Servizio, su conforme indirizzo della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 42, 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 76 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 70 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 77 – Sanzioni

1. Salve le sanzioni previste dagli artt. 338, 339, 340, 358 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, la violazione delle disposizioni previste agli artt. 45 (Affidamento delle urne cinerarie), 46 (Dispersione delle ceneri), 49 (Disciplina dell'ingresso), 50 (Divieti speciali), 52 (Fiori e piante ornamentali), 53 (Materiali ornamentali), 57 co. 7 (Diritto d'uso della sepoltura), 65 (Accesso al cimitero), 68 (Divieti alle imprese) del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

2. Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al presente regolamento.

3. Il personale cimiteriale è incaricato dell'accertamento e della segnalazione al Corpo di Polizia Municipale di eventuali violazioni per la loro verbalizzazione.

Art. 78 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.66 del 22.05.1986 e successive modificazioni.

Art. 79- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale e la pubblicazione nelle forme di legge.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal Presente Regolamento, si applicano comunque le disposizioni di cui al D.P.R. n° 285/1990 e successive integrazioni e modificazioni e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.